

razione, per la quale è necessario il seguente provvedimento.
1) Autorizzare la Mandracchia che per l'assenza del marito deve provvedere al mantenimento della famiglia, a transigere la lite in istanza con citazione 17 Settembre milleottocentoottanta, a rinnuovare ed arbitrare quietanza di quella somma che le potrà spettare, nonché a ratificare ed ad omologare il contratto di permuta. 31 dicembre 1884 rogato Mandina 17^{to} in Durgio o 15 gennaio 1885 e ciò tanto nel nome proprio che quale procuratrice generale del marito Giacomo Amaro giusta Mandato 29 Ottobre 1904 rogato da Notaio Camillo Pirzetti di Bradford regolarmente vistato dal Console e dal Ministero degli Esteri. Dalle superiori considerazioni emerge come non solo sia necessario il provvedimento in oggetto ma che torna utile anche alla Mandracchia in quanto tratta una lite della quale non ha gran che a sperare: confida quindi la esponente che la presente verrà accolta.

Nota in ultimo che una precedente domanda fu respinta con deliberazione 27 dicembre 1904 perché il Tribunale ritenne non poter concedere l'autorizzazione Tribunale sia allora chiesta in mancanza di quella maritale: tale considerazione non ha più oggi ragione d'essere essendovi prodotto il mandato. Siacca li 23 gennaio 1905. Avv. Giuseppe Leotta.
N° 21 V. Si comunicò al P. M. e si delega il giudice sig. Impeduglia per farne rapporto in Camera di Consiglio.
Siacca li 26 gennaio 1905. Il Presidente. Cagliatore.
Il P. M. V. E. poiché la ricorrente Mandracchia

Calogera è mandataria generale del marito sicché non si ravvisa più necessaria l'autorizzazione di costui in ordine alla transazione progettata essendo evidente che il mandato a compiere un affare nel comune interesse, comprende necessariamente l'autorizzazione per la parte che concerne la moglie. Poiché in oltre la transazione è d'evidente utilità nell'interesse della dotata e per addivenire ad essa è necessaria l'omologazione della permuta del 30 dicembre 1884. Visto l'art. 1405 Cod. Civile. Chiede che il Tribunale omologhi il ricorso. Siacca 28 gennaio 1905. Il Procuratore del Re Agorino.

Il Tribunale Civile di Siacca composto dai Signori Avvocati. 1° Cagliatore Vincenzo Presidente. 2° Impeduglia Salvatore giudice. 3° Felici Giuseppe giudice. Letta la istanza sopra scritta e la requisitoria del P. M. che opina per l'accoglimento. Poiché dalla procura generale presentata desumasi che la moglie possa fare nell'interesse proprio e del marito quanto troverà necessario ed opportuno, onde non reputarsi più necessaria altra di costui autorizzazione a sensi dell'art. 136 Cod. Civile.

Poiché la permuta come di già consentita e l'omologazione di essa per venire alla transazione di cui si domanda appare utile nell'interesse patrimoniale del marito e della moglie. Per questi motivi - Omologa l'atto di permuta del 31 dicembre 1884. Nota Mandina, tanto nell'interesse